

**DIRETTIVA 95/48/CE DELLA COMMISSIONE**

del 20 settembre 1995

che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/21/CEE del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M<sub>1</sub>,

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE<sup>(2)</sup> della Commissione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 92/21/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M<sub>1</sub><sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 92/21/CEE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CEE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE; che, pertanto, le prescrizioni riportate nella direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti ed alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che si fa riferimento alla direttiva 77/649/CEE<sup>(4)</sup> del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE<sup>(5)</sup>, che contiene la procedura per determinare un punto di riferimento per le posizioni dei sedili nei veicoli a motore e, di conseguenza, non è necessario ripeterla in questa direttiva; che si fa riferimento anche alla direttiva 92/23/CEE del Consiglio<sup>(6)</sup>;

considerando che, alla luce dell'esperienza fin qui acquisita grazie all'applicazione pratica della direttiva 92/21/CEE, occorre specificare più precisamente talune prescrizioni ivi contenute al fine di assicurare un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri;

considerando che occorrerà in futuro stabilire condizioni di carico speciali per sedili non progettati, né adatti, ad accogliere passeggeri adulti; che, tuttavia, la definizione di tali sedili e la precisazione delle condizioni di carico richiedono ulteriori considerazioni; che, pertanto, i relativi emendamenti saranno rinviati ad una data futura;

considerando che le prescrizioni di questa direttiva sono in accordo con il parere espresso dal comitato per l'ade-

guamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Nell'articolo 1 della direttiva 92/21/CEE, l'indicazione « allegato I della direttiva 70/156/CEE » è sostituito dall'indicazione « allegato II A della direttiva 70/156/CEE ».

2. Gli allegati della direttiva 92/21/CEE sono sostituiti dagli allegati di questa direttiva e un elenco degli allegati sarà inserito fra gli articoli e l'allegato I.

*Articolo 2*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le masse e le dimensioni:

- negare, per un determinato tipo di veicolo a motore della categoria M<sub>1</sub>, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale, né
- vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di tali veicoli,

se i veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 92/21/CEE, emendata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE e
- possono negare l'omologazione di portata nazionale

a un tipo di veicolo della categoria M<sub>1</sub>, per motivi concernenti le sue masse e le sue dimensioni, se non è conforme alle disposizioni della direttiva 92/21/CEE, emendata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1996.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20.

(6) GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95.